



Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto

(Legge sull'IVA, LIVA)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge del 12 giugno 2009² sull'IVA è modificata come segue:

Art. 115 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se le aliquote d'imposta modificate entrano in vigore meno di 12 mesi dopo il momento in cui sono fissate, all'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero e all'imposta sull'acquisto si applicano le seguenti disposizioni transitorie supplementari:

- a. se il debito fiscale sorge prima della fissazione delle aliquote d'imposta modificate, le prestazioni possono essere conteggiate alle aliquote d'imposta previgenti, purché siano effettuate nel corso dei 12 mesi successivi all'entrata in vigore delle aliquote d'imposta modificate;
- b. se il debito fiscale sorge tra la fissazione delle aliquote d'imposta modificate e la loro entrata in vigore, le prestazioni periodiche possono essere conteggiate alle aliquote d'imposta previgenti, purché siano effettuate in parte prima dell'entrata in vigore e in parte nel corso dei 12 mesi successivi all'entrata in vigore delle aliquote d'imposta modificate.

^{1ter} Il DFF comunica il momento in cui sono fissate le aliquote d'imposta.

¹ FF 20\$\$ \$\$\$\$
² RS 641.20

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore soltanto se l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto secondo l'articolo 196 numero 14 capoverso 6 Cost. è accolto dal Popolo e dai Cantoni in occasione della votazione.

³ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

